

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 18 giugno 2010, n. 3883

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009

[1] Art. 1

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'accesso al contributo di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, la comunicazione di inizio attività è presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010».

[2] Art. 2

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3866 del 16 aprile 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010».

2. All'art. 2, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010».

[3] Art. 3

1. In conseguenza della situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito la regione Abruzzo, per garantire il necessario supporto allo svolgimento delle attività di competenza, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 35 del 2001 ed all'art. 11 del C.C.N.L. del comparto Ministero 2006-2009, a stipulare contratti di diritto privato di durata limitata allo stato d'emergenza, nel limite di cinque unità di personale (di cui tre unità di personale tecnico specializzato appartenente all'area C - area terza ai sensi del C.C.N.L. comparto Ministeri 2006/2009 - e due unità di personale tecnico specializzato appartenente all'area B - area seconda ai sensi del C.C.N.L. comparto Ministeri 2006-2009), individuate attraverso selezione pubblica.
2. Tale contingente di personale può essere integrato, ove ritenuto necessario dal Soggetto attuatore e d'intesa con gli enti o le amministrazioni pubbliche interessate, da altre cinque unità di personale posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alle norme in materia di mobilità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 229.890,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 luglio 2010, n. 152.